Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 | Roma — Sabato 12 Marzo | Numero 59

DIREZIONE *in Via Larga nel Palazzo Baleani* — Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi. — **AMMINISTRAZIONE** *in Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla ***Amministrazione della Gazzetta***
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent. **10** — nel Regno cent. **15** — arretrato in Roma cent. **20** — nel Regno cent. **30** — all'Estero cent. **35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 59 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

TITOLO I.

Delle condizioni necessarie per l'avanzamento

CAPO I.

Norme generali

Art. 1.

Nessuno può conseguire la promozione ad un grado se non è riconosciuto idoneo ad adempierne gli uffici.

Art. 2.

L'idoneità viene determinata secondo le norme dettate dalla presente legge e le modalità stabilite con Regolamento, da approvarsi con decreto Reale.

CAPO II.

Norme speciali

§ 1. — *Gradi nel Corpo Reale Equipaggi*

Art. 3.

Nelle categorie del Corpo Reale Equipaggi la permanenza minima in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al successivo, è fissata dalla seguente tabella:

GRADI	PERMANENZA	
	anni	mesi
Nocchiere di 1ª classe e gradi corrispondenti.	1	»
Id. di 2ª id. id. id.	1	»
Id. di 3ª id. id. id.	1	»
Secondo nocchiere	1	»
Sottonocchiere	»	6
Marinaro	1	»

La permanenza necessaria nella qualità di marinaro, o in quella a questo corrispondente, si valuta complessivamente in tutte le classi stabilite per tale qualità, ma la promozione a graduato non può aver luogo che dalla classe più alta.

Nella qualità di mozzo non è stabilito alcun determinato periodo di permanenza, ed è prescritta la sola condizione di avere compiuto il diciassettesimo anno di età, per poter essere promosso marinaro.

Art. 4.

I periodi minimi d'imbarco in ciascun grado delle categorie del Corpo Reale Equipaggi destinate al servizio di bordo, per poter conseguire l'avanzamento al grado successivo, sono fissati dalla seguente tabella:

GRADI	PERIODO D'IMBARCO											
	Marinai e Timonieri		Cannonieri e Torpedinieri		Macchinisti e Fuochisti		Aiutanti		Operai		Infermieri	
	anni	mesi	anni	mesi	anni	mesi	anni	mesi	anni	mesi	anni	mesi
Nocchiere di 1ª classe e grado corrispondente	3	»	2	»	1	6	»	»	»	»	»	»
Id. di 2ª id. id. id.												
Id. di 3ª id. id. id.					1	»	»	»	»	»	»	»
Secondo nocchiere id. id. id.	1	»	1	»	1	»	1	»	»	»	»	»
Sottonocchiere id. id. id.	»	6	»	6	»	6	»	6	»	»	»	»
Marinaro id. id. id.	»	6	»	6	»	6	»	6	»	3	»	3

Il periodo d'imbarco fissato complessivamente per i gradi di nocchiere di 1ª, 2ª e 3ª classe, e per quelli corrispondenti delle categorie timonieri, cannonieri e torpedinieri, è prescritto per la promozione ad ufficiale. Nessuna speciale condizione d'imbarco occorre per il passaggio da uno all'altro dei gradi anzidetti.

In modo analogo va inteso il periodo d'imbarco stabilito per i gradi di macchinista di 1ª e 2ª classe.

Art. 5.

Per le categorie del Corpo Reale Equipaggi addette al servizio costiero non sono stabilite condizioni d'imbarco per l'avanzamento.

§ 2. — *Ufficiali in servizio attivo*

Art. 6.

Sono nominati sottotenenti nelle rispettive categorie del Corpo Reale Equipaggi i nocchieri di 1ª classe ed i sott'ufficiali di grado corrispondente che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente paragrafo.

Art. 7.

Sono nominati capi macchinisti di 3ª classe i macchinisti di 1ª classe nel Corpo Reale Equipaggi, che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente paragrafo e con le norme che saranno determinate con decreto Reale.

Art. 8.

Sono nominati guardiemarine gli allievi della Regia Accademia Navale che abbiano soddisfatto alle condizioni prescritte dall'ordinamento di questo Istituto per l'ammissione nel Corpo dello stato maggiore generale.

Possono pure conseguire il grado suddetto i sott'ufficiali del Corpo Reale Equipaggi delle categorie marinai timonieri, cannonieri e torpedinieri nominati tali da due anni, i quali, trovandosi in attività di servizio, superino con buon risultato gli esami degli allievi dell'ultimo corso dell'Accademia Navale.

Art. 9.

Le condizioni per conseguire la nomina al grado di ufficiale subalterno negli altri Corpi militari della Regia Marina, sono stabilite per R. decreto.

Art. 10.

È condizione necessaria per conseguire la nomina di cui agli articoli precedenti, essere cittadino italiano; però i non regnicoli che abbiano ottenuto la cittadinanza, non dovranno avere obbligo di servizio militare da adempiere nello Stato donde provengono.

Art. 11.

La permanenza minima in ciascun grado, necessaria per poter conseguire l'avanzamento al successivo, è fissata dalla seguente tabella:

GRADO	PERMANENZA	
	anni	mesi
Capitano di vascello e grado corrispondente.	»	»
Id. di fregata id. id. .	2	»
Id. di corvetta id. id. .	2	»
Tenente di vascello id. id.	4	»
Sottotenente di vascello id. id. .	2	6
Guardiemarina id. id. .	1	6

Art. 12.

I periodi minimi d'imbarco in ciascun grado di ufficiale, necessari per poter conseguire l'avanzamento al successivo, sono fissati dalla seguente tabella:

GRADI	PERIODO D'IMBARCO									
	Stato maggiore generale		Ingegneri		Macchinisti		Medici		Commissari	
	anni	mesi	anni	mesi	anni	mesi	anni	mesi	anni	mesi
Contrammiraglio	»	6	»	»	»	»	»	»	»	»
Capitano di vascello	2	6	»	»	»	»	»	»	»	»
Id. di fregata	1	6	»	»	»	»	»	»	»	»
Id. di corvetta o grado corrispondente . . .	1	»	»	»	1	»	»	»	»	»
Tenente di vascello id. id. . . .	4	»	1	»	2	»	1	»	1	»
Sottotenente di vascello id. id. . . .	1	6	»	»	1	»	»	6	1	»
Guardiemarina id. id. . . .	1	»	»	»	1	»	»	»	»	6

L'imbarco prescritto per gli ufficiali dello Stato maggiore generale, nei gradi di capitano di fregata e di capitani di corvetta, deve comprendere in questi due gradi, complessivamente, almeno un anno di comando.

L'imbarco prescritto pei capi macchinisti di 1ª classe deve comprendere almeno sei mesi di direzione di macchina.

Art. 13.

La metà del tempo d'imbarco, eccedente quello stabilito quale minimo da compiersi in un dato grado, è valutata per l'avanzamento come se avesse avuto luogo nel grado immediatamente superiore, sempre chè i tre quarti del tempo d'imbarco prescritto per questo ultimo grado siano stati effettivamente raggiunti.

Art. 14.

Per gli effetti della presente legge è considerato tempo d'imbarco utile quello passato a bordo di Regie navi in armamento o in riserva, oppure su navi non appartenenti alla Regia Marina, con missione concernente il servizio dello Stato.

La metà del tempo prescritto deve però essere compiuta su Regie navi in armamento od in effettivo servizio di navigazione.

Art. 15.

Un ufficiale dello Stato maggiore generale può essere promosso capitano di corvetta avendo compiuto solamente la metà del tempo d'imbarco prescritto per i tenenti di vascello e può avanzare al disopra del grado di capitano di corvetta senza essere più imbarcato, ma un tale avanzamento dà luogo agli effetti seguenti:

1° Chiunque ha ottenuto una promozione nelle condizioni anzidette non può essere impiegato a bordo;

2° In ogni grado è determinato con Reale decreto il numero dei posti che possono essere occupati da ufficiali che avanzano senza adempiere alle condizioni d'imbarco, e nessuna promozione di questi ufficiali può aver luogo, se non esiste la corrispondente vacanza in detti posti; però essi in nessun caso potranno precedere nell'avanzamento per anzianità quelli idonei per il servizio di bordo.

Art. 16.

È estesa agli ufficiali del Genio navale (ingegneri e macchinisti) del Corpo sanitario e del Commissariato, la disposizione dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1885 n. 1897; però per tali Corpi il limite di età in ciascun grado è quello stabilito per gli ufficiali dello Stato maggiore generale del grado immediatamente superiore.

§ 3. — *Ufficiali in congedo*

Art. 17.

Gli ufficiali in aspettativa o in disponibilità non possono essere promossi.

Art. 18.

Nessun ufficiale che trovasi in servizio ausiliario nella riserva navale può conseguire avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio attivo di pari grado ed anzianità.

Art. 19.

Gli ufficiali in servizio ausiliario e gli ufficiali inscritti nella riserva navale, possono ottenere la pro-

mozione al solo grado immediatamente superiore a quello col quale sono usciti dal servizio attivo.

Art. 20.

Gli ufficiali appartenenti alla riserva navale in forza di titoli conseguiti nella Marina mercantile possono ottenere l'avanzamento di un grado, ma solo quando siano stati promossi gli ufficiali in servizio attivo di pari grado ed anzianità, ed abbiano inoltre prestato sei mesi almeno di servizio attivo nel grado medesimo.

Art. 21.

L'articolo 6 della legge 28 giugno 1885 n. 3198 (serie 3ª) è sostituito dal seguente:

I sott'ufficiali della Regia Marina che hanno lasciato il servizio col grado corrispondente a quello di nocchiero di 1ª, 2ª o 3ª classe possono essere ascritti alla riserva navale, purchè contino otto anni di servizio effettivo, si trovino in buone condizioni fisiche e soddisfino a quegli esami di idoneità che saranno determinati con decreto Reale:

a) col grado di sottotenente del Corpo Reale Equipaggi nella rispettiva categoria;

b) col grado di capo macchinista di 3ª classe se appartenenti alla categoria macchinisti.

Art. 22.

Le promozioni degli ufficiali in servizio ausiliario o in riserva non hanno alcun effetto relativamente alle pensioni vitalizie, che a loro competono in ragione del grado col quale hanno lasciato la posizione di attività. Però l'assegnamento supplementare da contribuirsi a questi ufficiali quando sono chiamati a prestare servizio attivo, deve essere uguale alla differenza tra la pensione e lo stipendio assegnato al grado che essi hanno raggiunto in seguito all'avanzamento.

Art. 23.

Gli ufficiali in posizione ausiliaria e tutti gli altri ufficiali inscritti nella riserva navale cessano di appartenervi, pur conservando il grado con la relativa uniforme:

a 75 anni gli ufficiali ammiragli;
a 65 » gli ufficiali superiori;
a 60 » gli ufficiali inferiori.

TITOLO II.
Del modo col quale si effettua l'avanzamento

Capo I.
Norme generali

Art. 24.

L'avanzamento ha luogo per categorie e per Corpo, con promozioni successive da un grado all'altro nella misura e con le norme fissate dalla presente legge e con il Regolamento, di cui all'art. 2.

Non sono concessi gradi onorari.

Art. 25.

Le promozioni hanno luogo per anzianità, per scelta o per concorso.

Esse sono ordinate:

a) nelle classi dei comuni del Corpo Reali Equipaggi, dal Comandante superiore del Corpo stesso;

b) nei gradi di bassa forza del Corpo medesimo, dal Ministero della Marina o dalle autorità da esso all'uopo permanentemente delegate;

c) nei gradi di ufficiale, per decreto Reale.

Il conferimento della classe e del grado è rappresentato dai distintivi stabiliti per la classe e per il grado stesso.

Art. 26.

Indipendentemente dalle promozioni ordinarie a scelta, fatte in base ai criteri specificati, per ogni Corpo e per ogni grado, dalla tabella annessa all'art. 31, potranno aver luogo promozioni eccezionali a scelta in favore di quegli ufficiali di qualsiasi Corpo e di qualunque grado che abbiano compiuto fatti militari o marinereschi di merito straordinario, od abbiano resi allo Stato servizi militari segnalati, o nei quali infine vengano riconosciute doti professionali così cospicue, da potersi fondatamente presumere che la loro promozione sia per ridondare a vantaggio della Marina e dello Stato.

Tali promozioni eccezionali dovranno essere proposte dalla Commissione suprema di avanzamento di cui all'art. 28, e potranno essere fatte soltanto quando nel corrispondente grado e quadro di avanzamento abbiano avuto luogo tante promozioni ad anzianità o a scelta ordinaria che raggiungano il numero di dieci.

Capo II.
Dei ruoli di anzianità e dei quadri di avanzamento

Art. 27.

In ogni categoria del Corpo Reale Equipaggi i graduati sono inscritti per grado in altrettanti *ruoli di* anzianità.

I quadri di avanzamento dei comuni e dei graduati del Corpo Reale Equipaggi sono compilati per ciascun grado e ciascuna categoria in base ai ruoli di anzianità, alle liste di avanzamento preparate da Commissioni istituite presso le autorità dalle quali dipendono direttamente i candidati alla promozione, ed in conformità di quanto è prescritto dalla presente legge.

Art. 28.

In conformità dei ruoli di anzianità e nei limiti e modi prescritti dalla presente legge e dal Regolamento di cui all'art. 2, si compilano annualmente da apposita Commissione, per ogni Corpo, tanti quadri di avanzamento per gli ufficiali quanti sono i gradi di ciascun ruolo.

Le proposte ad avanzamento ai gradi di capitano di vascello, a contrammiraglio ed a vice ammiraglio e

gradi corrispondenti, dovranno essere deliberate da una Commissione suprema d'avanzamento composta degli ammiragli comandanti di dipartimento e di squadra e di quegli altri ammiragli o di grado corrispondente che saranno determinati da decreto Reale.

Art. 29.

Nessuno può conseguire avanzamento sia per scelta o per concorso, sia per anzianità, se non è, per uno di questi titoli, compreso nei quadri di avanzamento.

Art. 30.

I quadri di avanzamento degli ufficiali sono per ciascun grado e per ciascun Corpo formati in base all'anzianità ed alle note personali dei candidati, al risultato di esami quando questi siano prescritti dalla presente legge, e per l'avanzamento ai gradi di capitano di vascello, di capitano di fregata, di capitano di corvetta ed ai gradi corrispondenti degli altri Corpi militari della Regia Marina, anche in base allo scrutinio di schede individuali, compilate separatamente e firmate dagli ufficiali di grado superiore a quello da conferirsi, appartenenti al Corpo del quale il candidato fa parte.

Capo III.

Disposizioni speciali per l'avanzamento degli ufficiali

Art. 31.

In tempo di pace le nomine ad ufficiale e le promozioni hanno luogo in base ai criteri specificati, per ogni Corpo e per ogni grado, dalla tabella seguente:

GRADO DA CONSEGUIRSI CON L'AVANZAMENTO	CRITERI IN BASE AI QUALI HANNO LUOGO LE PROMOZIONI					
	Stato maggiore generale	Ingegneri	Medici	Commissari	Macchinisti	Corpo Reale Equipaggi
Ammiraglio	scelta	—	—	—	—	—
Vice Ammiraglio e grado corrispondente . . .	Id.	scelta	—	—	—	—
Contr'Ammiraglio id. id. . . .	Id.	Id.	scelta	scelta	scelta	—
Capitano di vascello id. id. . . .	Id.	Id.	Id.	Id.	Id.	—
Id. di fregata id. id. . . .	anzianità	anzianità	anzianità	anzianità	Id.	—
Id. di corvetta id. id. . . .	Id.	Id.	Id.	Id.	anzianità	—
Tenente di vascello id. id. . . .	concorso	concorso	concorso	concorso	concorso	anzianità
Sottotenente di vascello id. id. . . .	anzianità	Id.	Id.	Id.	anzianità	Id.
Guardiamarina id. id. . . .	concorso	—	—	Id.	due terzi concorso, un terzo anzianità	scelta
Nocchiere di 1ª classe id. id. . . .	—	—	—	—	—	anzianità
Id. di 2ª id. id. id. . . .	—	—	—	—	—	Id.
Id. di 3ª id. id. id. . . .	—	—	—	—	—	scelta
Secondo nocchiere id. id. . . .	—	—	—	—	—	Id.
Sottonocchiere id. id. . . .	—	—	—	—	—	Id.

Art. 32.

Le nomine ad ufficiali e le promozioni per concorso hanno luogo in base ad un esame, da stabilirsi con il Regolamento di cui all'articolo 2 e nell'ordine determinato dall'esito del concorso stesso.

Art. 33.

Il concorso per l'avanzamento al grado di tenente di vascello è esteso a tutti i sottotenenti di vascello che appartengono alla medesima classe di uscita dalla Regia Accademia Navale.

Art. 34.

Quando l'avanzamento deve aver luogo in parte per scelta o per concorso, ed in parte per anzianità, le promozioni a scelta o per concorso si alternano con

quello dovuto all'anzianità, in base ai rapporti determinati dall'articolo 31 fra le promozioni dovute ai differenti titoli.

Art. 35.

Le promozioni ad ammiraglio hanno luogo soltanto in guerra.

Art. 36.

Gli ufficiali che non hanno adempiuto alle condizioni d'imbarco normale, possono essere promossi a scelta promiscuamente con quelli che hanno soddisfatto a queste condizioni, ma sempre subordinatamente alle restrizioni formulate all'articolo 15.

L'idoneità ed i titoli all'avanzamento degli ufficiali anzidetti si valutano solamente in relazione alle condizioni che si richiedono per i servizi ai quali questi ufficiali possono venire applicati.

TITOLO III.

Del modo di computare l'anzianità

Art. 37.

L'anzianità del grado è determinata dalla data della nomina effettiva nei gradi di truppa, dalla data del decreto di nomina nei gradi di ufficiale quando non sia altrimenti determinato dal decreto stesso.

Art. 38.

A parità di data di nomina o di decreto, l'anzianità è determinata dal posto occupato nel ruolo di anzianità nel grado inferiore.

A parità di queste condizioni, l'anzianità è determinata dall'età.

Se però la promozione o la prima nomina ad ufficiale è avvenuta per solo concorso, la sede di anzianità è definita dall'ordine di precedenza risultante dall'esito del concorso.

TITOLO IV.

Disposizioni relative al tempo di guerra

Art. 39.

In tempo di guerra si possono fare in tutti i gradi promozioni straordinarie per merito di guerra accertato e segnalato ai Corpi della Regia Marina con ordine del giorno.

Art. 40.

I termini fissati dagli articoli 3, 4, 11 e 12 che contemplano le condizioni di permanenza nel grado e d'imbarco sono ridotti a metà in tempo di guerra.

Si possono fare promozioni senza tenere conto alcuno delle condizioni di permanenza nel grado e d'imbarco:

a) per segnalate azioni di guerra di cui all'articolo 26;

b) per impossibilità di ricoprire altrimenti le vacanze.

Art. 41.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 16 e 23 della presente legge.

Art. 42.

Agli ufficiali della riserva navale ed ai militari di bassa forza, richiamati in servizio per ragioni di guerra, sono, durante il tempo della guerra, interamente applicabili le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali ed il personale del Corpo Reale Equipaggi in servizio attivo.

Art. 43.

La prigionia di guerra non interrompe il computo dell'anzianità per gli effetti dell'avanzamento.

Per altro gli ufficiali prigionieri di guerra rientrati nella Regia Marina non possono conseguire che il grado immediatamente superiore a quello di cui erano rivestiti al momento della prigionia.

TITOLO V.

Disposizioni transitorie

Art. 44.

Le disposizioni dell'articolo 16 saranno gradatamente applicate entro due anni dalla data della promulgazione della presente legge, secondo apposite norme da stabilirsi con decreto Reale.

Art. 45.

Sono abrogate tutte le disposizioni antecedentemente stabilite circa l'avanzamento dei Corpi militari della Regia Marina.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 marzo 1898.

UMBERTO.

B. BRIN.

Visto, *Il Guardasigilli:* G. ZANARDELLI.

La Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene i seguenti Regi decreti, sotto il numero a caduno preposto ed emanati:

Sulla proposta del Ministro dell'Istruzione Pubblica:

N. **XLI.** (Dato a Roma il 13 febbraio 1898), col quale il R. decreto 5 dicembre 1897 è stato rettificato nel senso che, invece di Antonio Landi, deve leggersi « Antimo Landi ».

Sulla proposta del Ministro dell'Interno e di Agricoltura, Industria e Commercio:

N. **XLIII.** (Dato a Roma il 20 gennaio 1898), che trasforma il Monte frumentario di Brindisi di Montagna (Potenza) in Cassa di prestanze agrarie, concentra questa nella Congregazione di carità e ne approva lo Statuto organico.

Sulla proposta del Ministro delle Finanze:

N. **XLIV.** (Dato a Roma il 20 febbraio 1898), col quale, a decorrere dal 1° marzo 1898, il Comune aperto di Ficarazzi, in provincia di Palermo, è dichiarato chiuso agli effetti della riscossione dei dazi di consumo e il canone annuo attualmente assegnato al detto Comune in L. 716,93 è aumentato a L. 1253,28.

» **XLV.** (Dato a Roma il 20 febbraio 1898), col quale il Comune di Ventotene è autorizzato ad esigere, nella frazione aperta di Santo Stefano, un dazio addizionale sugli alimenti farinacei e sul riso, in misura superiore al 10 ma non al 15 per cento del valore di essi generi.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti:*

Con R. decreto del 2 dicembre 1897, registrato alla Corte dei conti il 15 febbraio 1898:

Palica Attilio, vice segretario di 3ª classe nella carriera di ragioneria del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è promosso alla 2ª classe, con l'annuo stipendio di lire 2000, nei termini dell'art. 4 del Regio decreto 31 agosto 1897, n. 407.

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione giudiziaria:*

Con R. decreto del 3 marzo 1898, sentito il Consiglio dei Ministri:

Cardone comm. Gaetano, consigliere della Corte di cassazione di Torino, è nominato primo presidente della Corte d'appello di Aquila, con l'annuo stipendio di lire 12000.

Con Regi decreti del 3 marzo 1898:

Attisani Antonio, consigliere della Corte d'appello di Catanzaro, in aspettativa per infermità a tutto febbraio 1898, è richiamato in servizio, a sua domanda, dal 1° marzo 1898, presso la stessa Corte d'appello di Catanzaro, con l'annuo stipendio di lire 6000.

Biuso-Greco Simone, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Gerace, è tramutato a Siracusa.

Mondio cav. Giuseppe, procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Siracusa, è tramutato a Gerace.

Manna Giovanni, vice presidente del tribunale civile e penale di Santa Maria Capua Vetere, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Sant'Angelo dei Lombardi, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Dore Domenico, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Cagliari, è nominato procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Oristano, con l'annuo stipendio di lire 5000, lasciandosi vacante il posto in Portoferraio per l'aspettativa del procuratore del Re, Casale cav. Giovanni.

Luglio Antonio, giudice del tribunale civile e penale di Vallo della Lucania, è, a sua domanda, collocato in aspettativa, per infermità, per sei mesi, dal 1° marzo 1898, con l'assegno in ragione di annue lire 1700.

Scarlata Francesco, giudice del tribunale civile e penale di Girgenti, applicato all'ufficio d'istruzione è ivi incaricato dell'istruzione dei processi penali, con la stessa annua indennità di lire 400.

Isalberti Girolamo, giudice del tribunale civile e penale di Girgenti, è ivi applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, con l'annua indennità di lire 400.

Natta Giuseppe, giudice del tribunale civile e penale di Cagliari, applicato all'ufficio d'istruzione dei processi penali, è tramutato a Sarzana, a sua domanda, senza la detta applicazione.

Berti Francesco, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Pordenone, è incaricato di reggere la regia procura presso il tribunale civile e penale di Portoferraio, con l'annua indennità di lire 500.

Mancinelli Augusto, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Cosenza, è tramutato a Spoleto.

Ambrosio Aniello, pretore del mandamento di Nicotera, è tramutato al mandamento di Arce.

Zoccali Antonino, pretore del mandamento di Sant'Agata di Militello, è tramutato al mandamento di Nicotera.

Garofali Giovanni Battista, pretore del mandamento di Calvello, è tramutato al mandamento di Trivento.

Marsicano Antonio, pretore del mandamento di Postiglione, è tramutato al mandamento di Calabritto.

Mautone Vincenzo, pretore del mandamento di Atina, è tramutato al mandamento di Postiglione.

Milano Nicola, pretore del mandamento di S. Giorgio la Montagna, in aspettativa per motivi di famiglia a tutto febbraio 1898, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima per altri due mesi dal 1° marzo 1898, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di S. Giorgio la Montagna.

Trinchera Giacomo, pretore del mandamento di Copertino, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute dal 16 marzo 1898, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante lo stesso mandamento di Copertino.

Ammendola Vincenzo, pretore del mandamento di Calabritto, è collocato, a sua domanda, in aspettativa per motivi di salute per tre mesi dal 16 marzo 1898, con l'assegno della metà dello stipendio, lasciandosi per lui vacante il mandamento di Calvello.

Contu Cardia Emanuele, pretore del mandamento di Senorbì, è sospeso per un mese al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di adempiere ai doveri d'ufficio.

De Santis Francesco, uditore presso il tribunale civile e penale di Napoli, è destinato in missione di vice pretore nel 1° mandamento di Brescia, con indennità mensile da determinarsi con decreto Ministeriale.

Con Regi decreti del 6 marzo 1898:

Avogadro cav. Felice, consigliere della Corte d'appello di Torino, è nominato consigliere della Corte di cassazione di Torino, con l'annuo stipendio di lire 9000.

Amati Domenico Nicola, vice presidente del tribunale civile e penale di Salerno, è nominato presidente del tribunale civile e penale di Caltanissetta, con l'annuo stipendio di lire 5000.

Clary Giuseppe, sostituto procuratore del Re presso il tribunale civile e penale di Potenza, in aspettativa per infermità a tutto febbraio 1898, è confermato, a sua domanda, nell'aspettativa medesima, per un anno, dal 1° marzo 1898, con lo stesso assegno di annue lire 1700.

Gerace Giovanni Battista, pretore del 3° mandamento di Catania, è tramutato al 2° mandamento di Catania.

Licciardello Mario, pretore del mandamento di Giarre, è tramutato al 3° mandamento di Catania.

Martucci Flaviano, pretore del mandamento di Narni, è tramutato al 1° mandamento di Ancona.

Palombini Cesare, pretore del mandamento di Fabriano, è tramutato al mandamento di Narni.

De Filippi Giuseppe, uditore in temporanea missione di vice pretore al 4° mandamento di Milano con indennità mensile di lire cento, è tramutato nella stessa qualità al 6° mandamento di Milano.

Petronelli Camillo, uditore presso il tribunale civile e penale di Chieti, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore al mandamento di Capestrano.

Panno Vincenzo, uditore presso il tribunale civile e penale di Castrovillari, è destinato ad esercitare le funzione di vice pretore nel mandamento di S. Demetrio Corone, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Giardina Domenico, uditore presso la regia procura del tribunale civile e penale di Messina, è destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Gibellina, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare.

Carnesi Giovanni, uditore destinato ad esercitare le funzioni di vice pretore nel mandamento di Santa Caterina Villarmosa, con incarico di reggere l'ufficio in mancanza del titolare, è esonerato, a sua domanda, dal detto incarico, ed è destinato in qualità di uditore alla regia procura presso il tribunale civile e penale di Palermo.

Fasanella Nicola, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Rotonda pel triennio 1898-1900.

De Filpo Giuseppe, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel mandamento di Rotonda pel triennio 1898-1900.

Ceriani Alessandro, avente i requisiti di legge, è nominato vice pretore nel 1° mandamento di Brescia pel triennio 1898-1900.

A Riva cav. Alessandro, già vice pretore del mandamento di Montanaro, è conferito il titolo e grado onorifico di pretore.

Disposizioni *fatte nel personale delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie:*

Con Regi decreti del 3 marzo 1898:

Longo Luigi, cancelliere della 3ª pretura di Messina, è tramutato alla 4ª pretura di Messina.

Marini Placido, cancelliere della 4ª pretura di Messina, è tramutato alla 3ª pretura di Messina.

Landi Antonio, sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, è nominato cancelliere della pretura di S. Bartolomeo in Galdo, coll'annuo stipendio di lire 1600.

Càtera Giovanni, vice cancelliere della pretura di Paternò, è incaricato di reggere la pretura di Mirabella Imbaccari, durante l'assenza del titolare.

Sarasini Ulisse, vice cancelliere della pretura di Lonato, incaricato di reggere la cancelleria della pretura di Occhiobello con l'annua indennità di lire 150, è tramutato alla pretura di Preseglie, continuando nello stesso incarico ed a percepire la detta indennità.

Sbraccia Francesco, cancelliere nella pretura di Sogni, temporaneamente applicato al Ministero di grazia e giustizia e dei culti, è nominato segretario della Regia procura presso il tribunale civile di Civitavecchia, coll'attuale stipendio di lire 2000, continuando nella stessa applicazione.

Tintisona Marco, cancelliere della pretura di Valentano, è richiamato alla pretura di Sogni.

Nittoli Gaetano, segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Civitavecchia, è nominato cancelliere della pretura di Valentano, coll'attuale stipendio di lire 1600.

Menuini Torquato, vice cancelliere della pretura di Viterbo, temporaneamente applicato alla pretura di Corneto Tarquinia ed incaricato di reggere quella cancelleria coll'annua indennità di lire 150, cessa da tale applicazione ed è invece incaricato di reggere la segreteria della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Civitavecchia, colla stessa indennità.

Con decreti Ministeriali del 3 marzo 1898:

Leone Alfonso, cancelliere, e Bono Aurelio, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Sciacca, sono sospesi dall'ufficio per giorni cinque ciascuno, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestar servizio, in punizione di avere, per ritardata trasmissione di atti di un processo penale alla cancelleria della Corte d'appello, impedito che potesse aver seguito il gravame del procuratore del Re.

Caso Catello, vice cancelliere della pretura di Casoria, sospeso dall'esercizio delle sue funzioni, è richiamato in servizio a decorrere dal 1° marzo 1898, ed è tramutato alla pretura di Agnone.

Pittoni Noradino, vice cancelliere della pretura di Villa Santa Maria, in aspettativa per motivi di famiglia, è, in seguito a sua domanda, richiamato in servizio a decorrere dal 1° marzo 1898, ed è tramutato alla pretura di Campli.

Vici Ermelo, vicecancelliere alla pretura di Casalbordino, temporaneamente applicato alla direzione generale della statistica giudiziaria, è tramutato alla pretura di Villa Santa Maria, continuando nella stessa applicazione.

Mariani Pasquale, vicecancelliere della pretura di Campli, è tramutato alla pretura di Casalbordino.

Villamaina Pietro, vice cancelliere della pretura di Tiesi, è, in seguito a sua domanda, tramutato alla pretura di Ploaghe.

Ganga Funedda Salvatore, vice cancelliere della pretura di Ploaghe, è tramutato alla pretura di Tiesi.

Abbati Giuseppe, vicecancelliere della 2ª pretura urbana di Roma, è tramutato alla pretura di Giuliano di Campania.

Dalla Corte Stefano, vicecancelliere della pretura di Introdacqua, è tramutato alla 2ª pretura urbana di Roma.

Pace Umberto, vicecancelliere della pretura di Potenza, è tramutato alla 1ª pretura urbana di Napoli, a sua domanda.

Pannone Vincenzo, vicecancelliere della pretura di Maddaloni, è tramutato alla 1ª pretura urbana di Napoli.

Torres Nicola, vicecancelliere della pretura di Muro Lucano, è tramutato alla pretura di Maddaloni.

Feti Gregorio, vicecancelliere della pretura di Davoli, è tramutato alla pretura di Nicastro.

Puccio Camillo, vicecancelliere della pretura di Nicastro, è tramutato alla pretura di Tiriolo.

Bilotti Ferdinando, vice cancelliere della pretura di Polistena, è tramutato alla pretura di Davoli.

Bianco Pietro, vicecancelliere del tribunale civile e penale di Catanzaro, è nominato vicecancelliere aggiunto alla Corte di appello di Catanzaro, coll'attuale stipendio di lire 1800.

Davoli Giuseppe Antonio, vice cancelliere del tribunale civile e penale di Pavia, è tramutato al tribunale civile e penale di Catanzaro.

Andreatini Erminio, cancelliere della pretura di Laviano, è sospeso dall'ufficio per giorni dieci, al solo effetto della privazione dello stipendio e fermo l'obbligo di prestar servizio, in punizione della grave negligenza di cui ha dato prova nella tenuta del registro generale delle spese di giustizia.

Del Piano Luigi, vice cancelliere della pretura di Marsiconuovo, è nominato sostituto segretario aggiunto alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli, coll'attuale stipendio di lire 1300.

De Felicis Giuseppe, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario, è nominato vice cancelliere della pretura di Marsiconuovo, coll'annuo *stipendio di lire 1300.*

Bonati Giacomo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Cremona, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della pretura di Lonato, coll'attuale stipendio di lire 1300.

De Stefanis Francesco, vice cancelliere della pretura di Bisceglie, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Cremona, coll'attuale stipendio di lire 1430

Con decreti Ministeriali del 4 marzo 1898:

Antonelli Giovanni, vice cancelliere della 2ª pretura urbana di Roma, è temporaneamente applicato alla pretura di Corneto Tarquinia.

Bianchini Ruggero, vice cancelliere della pretura di Amandola, è applicato temporaneamente alla cancelleria del tribunale civile e penale di Macerata.

Di Francesco Pietro, cancelliere della pretura di Sassa, è temporaneamente applicato alla cancelleria del tribunale civile e penale di Aquila.

Con Regi decreti del 6 marzo 1898:

Il nostro decreto 3 febbraio 1898, col quale Morea Vito, vice cancelliere della pretura di Bitonto, fu tramutato a quella di Ginosa ed incaricato di reggere la cancelleria di San Giorgio sotto Taranto, con l'annua indennità di lire 150, è revocato.

Cecere Giovanni, vice cancelliere della pretura di San Giorgio sotto Taranto, è tramutato alla pretura di Ginosa ed è incaricato di reggere la cancelleria della detta pretura di S. Giorgio sotto Taranto, durante l'assenza del titolare coll'annua indennità di lire 150.

Con decreto Ministeriale del 6 marzo 1898:

Dragonetti Giuseppe, vice cancelliere della pretura di Bitonto, è tramutato alla pretura di S. Giorgio sotto Taranto.

Con decreti Ministeriali del 7 marzo 1898:

Barbaro Umberto, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Bergamo, è nominato, a sua domanda, sostituto segretario della regia procura presso il tribunale civile e penale di Mantova, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Bonomi Giacomo, vice cancelliere della pretura di Casalmaggiore, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Bergamo, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Gardini Camillo, vice cancelliere della pretura di Asola, è tramutato alla pretura di Casalmaggiore, a sua domanda.

De Vecchi Emilio, eleggibile agli uffici di cancelleria e segreteria dell'ordine giudiziario (8º gruppo), è nominato vice cancelliere della provincia di Asola, coll'annuo stipendio di lire 1300.

Testore Carlo, sostituto segretario della Regia procura, presso il tribunale civile e penale di Vercelli, è nominato vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Bergamo, coll'attuale stipendio di lire 1430.

Gazzo Giovanni, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Bergamo, è, a sua domanda, nominato vice cancelliere della pretura di Trescorre Balneario, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Ferrari Annibale, vice cancelliere della pretura di Trescorre Balneario, è nominato sostituto segretario della Regia procura presso il tribunale civile e penale di Vercelli, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Sala Carlo, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Melfi, è, in seguito a sua domanda, nominato vice cancelliere della pretura di Rionero in Volture, coll'attuale stipendio di lire 1300.

Peri Antonio, cancelliere della pretura di Scandiano, è, in seguito a sua domanda, nominato vice cancelliere del tribunale civile e penale di Reggio Emilia, con l'attuale stipendio di lire 2200.

Bracchi Francesco, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Lodi, è tramutato al tribunale civile e penale di Milano, a sua domanda.

Chizzoli Giuseppe, vice cancelliere aggiunto al tribunale civile e penale di Milano, è tramutato al tribunale civile e penale di Lodi, a sua domanda.

Disposizioni *fatte nel personale dei notari*:

Con decreto Ministeriale del 7 marzo 1898:

E' concessa al notaro Spalluto Giuseppe, una proroga sino a tutto il 24 marzo 1898 per assumere l'esercizio delle sue funzioni nel Comune di Pulsano.

Disposizioni *fatte nel personale degli Economati dei benefizi vacanti*:

Con decreto Ministeriale del 4 marzo 1898:

D'Ayala cav. Michelangelo, segretario nell'economato generale dei benefizi vacanti di Milano, in aspettativa per motivi di salute sino al 28 febbraio 1898, è confermato nell'aspettativa medesima per un mese, a decorrere dal 1º marzo corrente, con l'assegno pari alla metà del suo stipendio.

Con decreti Ministeriali dell'8 marzo 1898:

a Teloni Vincenzo, vice segretario di 2ª classe presso l'economato generale dei benefizi vacanti di Firenze, è concesso, per compiuto secondo sessennio, l'aumento di lire 200 sull'attuale stipendio di lire 2200, compreso un primo decimo, con decorrenza dal 1º gennaio 1898;

a Farulli cav. Gustavo, vice segretario di ragioneria di 3ª classe presso l'economato generale dei benefizi vacanti di Firenze, incaricato delle funzioni di cassiere, è concesso, per compiuto secondo sessennio, l'aumento di lire 150 sul suo attuale stipendio di lire 1650, compreso un primo decimo, con decorrenza dal 1º gennaio 1898;

a Bongi Tito, ufficiale d'ordine di 1ª classe presso l'economato generale dei benefizi vacanti di Firenze, è concesso, per compiuto secondo sessennio, l'aumento di lire 130 sull'attuale stipendio di lire 1870, compreso un primo decimo, con decorrenza dal 1º gennaio 1898;

a Barbieri Giovanni, ufficiale d'ordine di 1ª classe nell'economato generale dei benefizi vacanti di Milano, già provveduto di un aumento sessennale del decimo sullo stipendio di lire 1700 dal 1º gennaio 1892, è concesso un secondo aumento sessennale di lire 170 dal 1º gennaio 1898;

a Del Conte Fortunato, ufficiale d'ordine di 2ª classe presso l'economato generale dei benefizi vacanti di Firenze, è concesso, per compiuto secondo sessennio, l'aumento di lire 140 sull'attuale stipendio di lire 1540, compreso un primo decimo, con decorrenza dal 1º gennaio 1898.

Subeconomati.

Con decreti Ministeriali del 2 marzo 1898:

D'Amico avv. cav. Raffaele, è nominato subeconomo dei benefizi vacanti in Bari.

Sono accettate le dimissioni dell'avv. Colaianni Giovanni dalla carica di subeconomo dei benefizi vacanti in Aquila.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione Generale del Debito Pubblico

Rettifica d'intestazione (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 970106 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 85, al nome di Palazzo *Cornelio* di Salvatore, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a San Pier d'Arena (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Palazzo *Cornelia* di Salvatore, ecc., ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 marzo 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 764547 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale per L. 230, al nome di Diamante Eugenia fu Federico, minore sotto la patria potestà della madre Gigante Maria, domiciliata in Salerno, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a *Bucciarelli Eugenia* fu *Ulderico*, minore ecc. ecc., vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 10 marzo 1898.

Per il Direttore Generale
MANCIOLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno, calcolata in conformità del R. Decreto 30 dicembre 1897 N. 541.

11 marzo 1898

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato.	5 % *lordo*	98.82 ½	96.82 ½
	4 ½ % *netto*	109.10	107.97 ½
	4 % *netto*	98.71	96.71
	3 % *lordo*	63.00 ½	61.80 ½

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

AVVISO DI CONCORSO

È aperto in Torino presso il R. Istituto tecnico G. Sommeiller un pubblico concorso per titoli nel fine di provvedere alla cattedra *di disegno ornamentale a mano libera e di plastica*, vacante nel R. Istituto tecnico predetto.

Il vincitore del concorso avrà il grado di titolare e lo stipendio annuo di L. 2400.

Coloro che intendono parteciparvi dovranno presentare non più tardi del giorno 31 marzo 1898 alla Presidenza dell'Istituto tecnico di Torino i seguenti documenti:

1° Diploma di abilitazione definitiva all'insegnamento del disegno, o altri titoli per i quali, data la specialità della cattedra, possono essere estese al concorrente le disposizioni degli articoli 206 e 292 della legge 13 novembre 1859 n. 3725.

2. Certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente non avrà superato, col 1° ottobre 1898, l'età di 40 anni; a meno che si tratti di persona la quale si trovi già in servizio come insegnante di ruolo in istituti governativi, o che abbia già prestato servizio governativo con diritto a pensione di riposo per un tempo non inferiore a quello che conterà oltre i 40 anni.

3. Certificato di sana costituzione fisica debitamente legalizzato.

4. Fede penale.

5. Certificato di buona condotta.

6. Certificato di cittadinanza italiana.

7. Specchietto dei punti ottenuti nelle singole prove d'esame ove il diploma di abilitazione non sia stato conseguito per titoli.

8. Cenno riassuntivo degli studi fatti e della carriera didattica percorsa.

9. Elenco in carta semplice di tutti i documenti uniti alla domanda.

10. Infine tutti quei documenti che ciascun concorrente crederà opportuno di presentare (certificati - saggi di lavori eseguiti ecc.), come prova della sua speciale attitudine ad occupare la cattedra per la quale è indetto il concorso.

I documenti indicati ai nn. 3, 4 e 5 dovranno essere di data posteriore al 1° gennaio 1898.

I concorrenti, che già occupano un ufficio di ruolo in Istituti governativi, sono dispensati dal presentare i documenti indicati ai nn. 2, 3, 4, 5 e 6.

Per ottenere la cattedra il candidato dovrà rinunziare ad ogni altro ufficio; riservandosi il Ministero di giudicare se egli potrà godere dei benefici concessi dalla legge sul cumulo degli impieghi.

Il concorso scade col 31 marzo 1898.

Le domande che saranno presentate dopo il suddetto giorno non saranno accettate.

I concorrenti dovranno indicare, nella istanza, il proprio domicilio per le eventuali comunicazioni.

Una Commissione speciale nominata dal Ministro della Pubblica Istruzione giudicherà del merito artistico e didattico di ciascun concorrente.

Roma, li 28 gennaio 1898.

6

Il Ministro
GALLO.

AVVISO DI CONCORSO

È aperto in Roma, presso il Ministero della Pubblica Istruzione, un pubblico concorso per titoli alla cattedra di matematiche nel R. Istituto tecnico di Roma.

Coloro che intendono parteciparvi dovranno presentare, non più tardi del 31 marzo 1898, l'istanza in carta bollata da L. 1,20 con i seguenti documenti:

1° laurea in matematiche pure o quella d'ingegnere, conseguita in una R. Scuola d'Applicazione; ovvero altro titolo legale di abilitazione definitiva all'insegnamento;

2° specchietto dei punti ottenuti nell'esame di laurea ed in tutti gli esami speciali del corso Universitario; oppure lo specchietto dei punti ottenuti negli esami di abilitazione, se il diploma non è stato conseguito per titoli;

3° fede di nascita;

4° certificato di sana costituzione fisica, debitamente legalizzato;

5° fede penale;

6° certificato di buona condotta;

7° certificato di cittadinanza italiana;

8° un cenno riassuntivo in carta semplice degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

9° un elenco in carta semplice di tutti i documenti uniti alla domanda.

I documenti indicati ai numeri 4°, 5° e 6° dovranno essere di data posteriore al 1° gennaio 1898.

Oltre i documenti sopra citati, i concorrenti potranno inviare i titoli o le pubblicazioni che riterranno opportuni, affinchè la Commissione giudicatrice del concorso possa tenerne conto nel giudizio definitivo che farà del merito di ciascun candidato.

Le opere manoscritte sono escluse.

I concorrenti che occupano già un ufficio di ruolo negli istituti governativi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione sono dispensati dal presentare i documenti 3°, 4°, 5° 6° e 7°.

Non sarà ammesso al concorso chi al 1° ottobre 1898 avrà superata l'età di 40 anni, a meno che si tratti di persona in servizio attivo come insegnante di ruolo negli istituti governativi di pubblica istruzione, o che abbia già prestato o presti servizio governativo, con diritto a pensione di riposo, per un tempo non inferiore a quello che conterrà oltre i 40 anni.

Colui che sarà destinato alla cattedra messa a concorso conseguirà col 1° ottobre 1898 l'ufficio di titolare di 2ª classe con lo stipendio annuo di L. 2400; ma ove egli abbia già, come funzionario governativo in attività di servizio, uno stipendio maggiore sarà nominato titolare di 1ª classe con L. 2640.

Per ottenere la nomina il concorrente prescelto dovrà rinunziare ad ogni altro ufficio, riservandosi il Ministero di giudicare se egli potrà godere dei benefici concessi dalla legge 19 luglio 1862 n. 722 sul cumulo degl'impieghi.

I concorrenti indicheranno nella domanda il proprio domicilio per le eventuali comunicazioni.

Roma, lì 30 gennaio 1898.

Il Ministro
GALLO.

6

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Venerdì 11 marzo 1898

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle ore 14,10.

LUCIFERO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

CREMONESI osserva che, secondo gli accordi, le interrogazioni sue e dell'onorevole Marazzi non avrebbero dovuto svolgersi, ma l'onorevole Marazzi invece volle farle rivivere per deplorare la tardività del provvedimento con danno del Comasco.

Egli notò che il provvedimento avrebbe ritardato ancora più le necessarie procedure, se non fosse intervenuta la graziosa concessione degli utenti di Muzza, e gli duole che il Governo non ne abbia fatto cenno. Finisce associandosi all'onorevole Marazzi perchè il Governo faccia suo il progetto dell'ingegnere Pestalozza.

(Il processo verbale è approvato).

Comunicazioni della Presidenza.

PRESIDENTE comunica il seguente telegramma del sindaco di Corteolona:

« La solenne partecipazione della Camera allo ineffabile dolore di Corteolona ha vivamente commosso questa cittadinanza; ed a nome suo prego V. E. di volere accogliere i sensi della sua perenne riconoscenza e rendersene interprete presso gli onorevoli membri dell'altissimo consesso — Il sindaco, Fiocchini ».

Annunzia quindi che sono pervenute condoglianze per la morte di Felice Cavallotti anche dai sindaci di Teglio Veneto, Offida, Aquila, San Costanzo, Sermide e Ottaiano.

Inoltre sono pervenute condoglianze dalla Congregazione di carità di Collesano, dal Circolo Garibaldi d'Arezzo e dai Cittadini Italiani di Locarno.

Giuramento.

DEL BUONO, giura.

Interrogazioni.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde ad una interrogazione del deputato Pescetti « sul divieto incostituzionale, inqualificabile dato dall'autorità politica alla conferenza che doveva tenersi nel 24 ottobre 1897 in Firenze sul progetto di legge del domicilio coatto nelle sale della Fratellanza Artigiana, garantendo lo Statuto la libertà di riunione in luoghi non pubblici nè aperti al pubblico ».

Dimostra che il divieto fu perfettamente legale perchè la conferenza si voleva fare in un luogo pubblico. Non si possono considerare luoghi non pubblici quelli nei quali possono intervenire tutti coloro che desiderano intervenirvi.

Nè si poteva considerare privato un luogo, solamente perchè alla conferenza in esso tenuta assistevano poche persone.

PESCETTI esordisce dichiarando che avrebbe atteso dal Governo un biasimo palese alle autorità politiche che allora reggevano la prefettura di Firenze, mentre deve constatare che si vogliono cuoprire anche gli atti che costituiscono una violazione dello Statuto, (Bene all'estrema sinistra) e rileva l'incoerenza che trova esistere tra i principii manifestati dall'onorevole Arcoleo come professore di diritto costituzionale e le teoriche di Governo da lui seguite come sottosegretario di Stato.

Lamenta che il Governo, con una sua circolare, abbia dato alla polizia dei criteri per definire che cosa s'intende per adunanze pubbliche, abbandonando il concetto dello Statuto che considera private e perciò libere, le riunioni che si tengono in luoghi non pubblici e non aperti al pubblico. Sicchè l'unica indagine permessa alla polizia è quella di stabilire se un luogo sia pubblico o no. Quindi non soddisfatto della risposta avuta inverte la sua interrogazione in interpellanza (Commenti).

VENDRAMINI, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, risponde ad una interrogozione dei deputati Angelo Majorana e Vaccaro, che desiderano « conoscere quando abbia intenzione di presentare quelle proposte di provvedimenti intesi a facilitare la costruzione di ferrovie pubbliche, cui la Camera invitò il Governo col suo ordine del giorno del 1° giugno 1897 ».

Osserva che il presente ministro dei lavori pubblici si trôva da poco tempo al potere, e perciò non ha ancora potuto approfondire la grave quistione. Ma ha iniziato gli opportuni studi e spera in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici, di poter dare risposte adeguata all'interrogazione dell'onorevole Majorana.

MAIORANA A. osserva che così come è disciplinato il sussidio governativo, non si può avere la sicurezza che le ferrovie complementari sieno costruite. Nota che esiste un formale impegno del Governo per risolvere la questione, quindi non può valere la giustificazione che il presente Ministero sia da poco tempo al potere.

Conclude pregando l'onorevole sottosegretario di Stato che sieno sollecitamente completati gli studi onde gli impegni assunti sieno mantenuti.

MAZZIOTTI, sottosegretario di Stato per le poste e telegrafi a proposito di una interrogazione dell'onorevole Angelo Maiorana « sulle ragioni che ancora fanno perdurare il pessimo servizio degli orari nel passaggio dello stretto di Messina » osserva che questa questione riguarda il Ministero dei lavori pubblici, al quale spetta quindi di rispondere.

VENDRAMINI, sottosegretario di Stato pei lavori pubblici, fa osservare all'onorevole Angelo Maiorana che già l'onorevole ministro dei lavori pubblici rispondendo giorni sono ad una interrogazione dell'onorevole Di Trabia ed altri, dichiarò che aveva convocato i direttori della Società del Mediterraneo e della Sicula per istudiare insieme con l'ispettorato il modo di ovviare agli inconvenienti lamentati.

La riunione, alla quale presero parte parecchi deputati delle regioni interessate, si tenne e di essa fu redatto apposito verbale. Nota alcune difficoltà affacciate che si opporrebbero alla soddisfazione di tutte le domande; ma in ogni modo confida che ulteriori studi permetteranno di soddisfare i desideri degl'interessati. Prega quindi l'onorevole Maiorana di appagarsi di queste dichiarazioni.

MAIORANA A. prende atto delle dichiarazioni del sottosegretario di Stato; ma deve pur troppo dubitare della efficacia delle sue buone intenzioni di fronte alla malevolenza delle Società ferroviarie.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno, risponde alla interrogazione del deputato Santini « sulla incompleta compilazione della *Gazzetta Ufficiale* non rispondente alle condizioni di abbonamento, con danno dell'erario e dei contribuenti. »

Assicura che l'amministrazione si studia di togliere mano mano gl'inconvenienti che si verificano nella pubblicazione della *Gazzetta Ufficiale*.

SANTINI nota che la *Gazzetta* non pubblica più il testo delle leggi e dei regolamenti, i listini di borsa ed altre materie che erano state promesse agli abbonati; con danno non solo di questi, ma altresì degli operai, che si vedono scemato il lavoro tipografico ed esposti al licenziamento.

ARCOLEO, sottosegretario di Stato per l'interno, dopo avere assicurato che gli operai non hanno nulla da temere, osserva che le disposizioni relative alla pubblicazione dei regolamenti furono date dal ministro competente, che è il guardasigilli.

BONARDI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, risponde ai deputati Cottafavi, Lochis, Farinet, Leopoldo Torlonia, Angelo Majorana, Gregorio Valle, Prospero Colonna, A. Scotti, G. Colombo-Quattrofrati e Santini che interrogano « per apprendere se, in seguito ai ripetuti infortuni, non creda indispensabile provvedere a lavori di sicurezza sul Monte Palatino ed in altri monumenti archeologici della città di Roma, che garantiscano l'incolumità dei visitatori ».

Esclude che lo stato dei monumenti archeologici di Roma possa costituire un pericolo per la sicurezza dei visitatori; ed aggiunge che anzi recentemente si fecero appositi lavori per meglio garantire siffatta sicurezza e che il Ministero porrà ogni cura per evitare qualsiasi inconveniente.

COTTAFAVI, dopo aver ricordato alcuni infortuni verificatisi sul Palatino, a cagione specialmente della vetustà dei materiali di sostegno, confida nelle promesse del sottosegretario di Stato.

BONARDI, sottosegretario di Stato per l'istruzione pubblica, esclude che gl'infortuni ricordati dal preopinante siano attribuibili all'infracidamento dei ripari.

Presentazione di una relazione.

RIZZO presenta la relazione sul disegno di legge per autorizzazione di spesa per opere aggiunte a quelle contemplate dalla legge 24 luglio 1887 n. 4805 riguardante la sistemazione dei fiumi veneti.

Seguito della discussione del disegno di legge: Infortunii sul lavoro.

CERESETO approva il concetto dell'articolo 9, che, determinando la misura delle indennità nei casi d'infortunio, sottrae tale indennità ad ogni discussione giudiziaria. Lo approva altresì nella parte in cui devolve l'indennità agli eredi nei casi di morte dell'operaio colpito dall'infortunio.

Ma ritiene che non si possa stabilire la misura dell'indennità prima di avere determinato se l'indennità stessa sia destinata a risarcire solamente l'infortunio fortuito, oppure anche quelli occasionati da colpa e da colpa grave; giacchè la proporzione, e seconda di tre casi, deve essere diversa. Chiede quindi che questo articolo si discuta dopo il 22.

DE ANDREIS non approva il concetto in base al quale si sono determinate le indennità; ritenendo che non vi sia corrispondenza tra le indennità stesse ed il danno effettivo. Stabilita tale corrispondenza, si eviterebbe lo scoglio dell'articolo 22, giacchè non vi sarebbe più luogo ad ulteriori domande d'indennizzo.

Tuttavia non presenterà alcun emendamento per non ostacolare l'accoglimento di una legge che segna un primo passo nella via delle auspicate riforme civili.

NOFRI, a nome anche dei deputati Bissolati, Costa Andrea, Berenini, Agnini e Pescetti, svolge i seguenti emendamenti all'articolo 9:

« 1° Nel caso di inabilità permanente assoluta, l'indennità sarà eguale ad una rendita vitalizia pari ai tre quinti del salario giornaliero o ragguagliato a giornata e non mai minore di lire una;

2° Nel caso di inabilità permanente parziale, l'indennità sarà eguale ad una rendita vitalizia pari alla metà del salario giornaliero o ragguagliato a giornata e non mai minore di lire una;

3° Nel caso di inabilità temporanea assoluta, l'indennità sarà giornaliera ed eguale ai due terzi del salario medio e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità stessa;

4° Nel caso di inabilità temporanea parziale, l'indennità sarà giornaliera ed eguale alla metà del salario medio e dovrà pagarsi per tutta la durata dell'inabilità stessa;

5° Nel caso di morte, l'indennità sarà eguale ad una rendita vitalizia pari alla metà del salario giornaliero o ragguagliato a giornata e non mai minore a lire una a favore della vedova, o dei figli legittimi o naturali al disotto dei 20 anni, e di quegli altri eredi legittimi, che ritraessero il loro sostentamento dal lavoro della vittima dell'infortunio. »

Dimostra come sia preferibile assicurare all'operaio ed alla sua famiglia una rendita vitalizia in luogo di dare una somma fissa, la quale può in breve venire sperperata, e far ricadere l'operaio nella miseria.

Conclude col dire che non s'illude circa la sorte che attende il suo emendamento. Ma gli basta che rimanga come affermazione per quando la Camera dovrà assai presto tornare sopra una legge evidentemente inspirata non da sensi umanitari, ma da interesse di classe. (Richiamo del presidente — Commenti e interruzioni — Approvazioni all'estrema sinistra).

CHIMIRRI dà ragione del seguente emendamento:

« N. 5. Nel caso di morte, l'indennità sarà eguale a quattro salari annui e sarà devoluta ai discendenti, agli ascendenti, al coniuge, ai figli naturali legalmente riconosciuti, ed ai fratelli e sorelle minorenni o che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 141 del Codice civile nell'ordine e secondo le regole di ripartizioni stabilite dalle vigenti leggi sulle successioni legittime.

« In mancanza di queste persone, l'indennità sarà versata al fondo speciale stabilito con l'articolo 26. »

Si augura che la Giunta voglia accettare il suo emendamento o se no, voglia almeno dire le ragioni che l'hanno indotta ad ammettere un aumento non giustificato del numero dei salari, e che si capovolga, a danno della ragione giuridica e della coscienza, il concetto dell'indennità quale è stabilito dal codice civile.

MANNA svolge il seguente emendamento firmato anche dagli onorevoli Donati, Boselli, Santini, Cimorelli, Aliberti, Capaldo, Mezzacapo, Aguglia, Piccolo-Cupani:

« Nel caso di morte, la indennità sarà eguale a cinque salari annui e sarà devoluta a coloro che per legge avrebbero avuto

diritto agli alimenti verso il defunto, secondo le norme del Codice civile, e nella proporzione che sarà determinata dall'autorità giudiziaria ».

Spera che la Camera vorrà accogliere il suo emendamento, a meno che non ci sia il partito preso di approvare anche gli assurdi giuridici, pur di finire la discussione della legge.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura e commercio, prega anzitutto l'onorevole Nofri e l'onorevole De Andreis di non insistere nelle loro idee e nelle loro proposte, che avrebbero il solo risultato di far respingere il disegno di legge.

A coloro i quali si meravigliano che si domandi di approvare, anche se non perfetta, la legge, osserva che meglio è accettare un criterio fondamentale in cui tutti concordano, anzichè compromettere il concetto medesimo per desiderio di sollevare piccole questioni di importanza assolutamente secondaria.

Si meraviglia che faccia tanto opposizione a questo disegno di legge l'onorevole Chimirri, il quale fu prima proponente e poi relatore di un disegno di legge che nelle linee fondamentali molto si avvicinava a questo.

Confuta le obbiezioni fatte al termine ed alla misura dell'indennità, che non rappresenta un aggravio così forte per le industrie come si è voluto far credere.

Sulla speciale questione dell'indennità in caso di morte, difende la disposizione del 5° comma, e dimostra le assurde conseguenze alle quali porterebbe il principio di accordare l'indennità a coloro che hanno diritto agli alimenti, potendo avvenire che gli ascendenti non bisognosi siano preferiti ai figli bisognosi.

Se anche questa disposizione nella pratica desse luogo ad inconvenienti, vi sarebbe sempre modo di mutarla per legge, senza compromettere ora con intempestive modificazioni le sorti della legge presente. Prega perciò la Camera di non voler accogliere gli emendamenti proposti. (Approvazioni).

MANNA insiste nel concetto che non si può testare su cosa che non appartenga al testatore; e mantiene il suo emendamento.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura e commercio, non può accettare la proposta sospensiva dell'onorevole Cereseto, e ripete all'onorevole Manna che non può accogliere il suo emendamento.

FERRERO DI CAMBIANO, della Commissione, dichiara che la Commissione non può accettare nè la proposta sospensiva dell'onorevole Cereseto, nè gli emendamenti degli onorevoli Chimirri e Manna per le ragioni addotte dal ministro.

Non entra quindi nel merito degli argomenti, ma crede che al punto cui è giunta la discussione si debba rispettare la deliberazione del Senato (Interruzioni — Commenti), onde la legge possa una volta giungere in porto.

CHIMIRRI nota come male sia stata invocata dall'on. Ferrero la deliberazione del Senato, invece di portare argomentazioni in difesa del suo assunto. (Commenti — Approvazioni).

Non si possono confondere, come ha fatto il ministro, gli oppositori della legge con coloro che la vogliono migliorata e resa più consona ai principii del diritto e dell'equità. (Bene !)

Mantiene il suo emendamento; ma perchè non vi sia ragione alcuna di opporsi al suo emendamento, consente con l'onorevole Manna e lo modifica nel senso di portare l'indennità nel caso di morte da quattro a cinque salari annui. (Commenti — Approvazioni).

CARCANO, presidente della Commissione, crede si possa sostenere come l'indennità faccia parte del patrimonio dell'operaio; ad ogni modo, se anche fosse una questione dubbia, nulla vieta che si attendano i risultati della pratica per modificare questa disposizione. Afferma poi che la Commissione dei 18 è stata unanime nell'approvare l'articolo.

NOFRI ripete che non ha mai dubitato che la Camera avrebbe respinto i suoi emendamenti, ma egli non intende insistervi perchè sia approvata la legge, che è insufficiente, ma che più che altro considera ora come mezzo di propaganda. (Rumori — Richiami del presidente).

Si meraviglia poi dell'improvviso mutamento di idee dell'onorevole Chimirri per facilitare l'approvazione del suo emendamento; ciò dimostra che qui si vuole il naufragio della legge. (Rumori).

Di fronte a questa situazione, per impedire che la legge non arrivi in porto, egli ed i suoi amici ritirano gli emendamenti.

(Si approvano i primi quattro paragrafi dell'articolo 9).

MANNA ritira il suo emendamento e si associa a quello dell'onorevole Chimirri.

(Dopo prova e controprova è respinto l'emendamento dell'onorevole Chimirri — Applausi all'estrema sinistra).

(Si approvano gli articoli 9 e 10).

CHIMIRRI, all'articolo 11, propone che dopo il primo comma si aggiunga:

« A questo effetto la liquidazione definitiva, eccettuata quella di cui al n. 5 dell'articolo 9, viene rinviata alla scadenza dei due anni ed intanto sarà corrisposto all'operaio, a titolo di provvisionale, l'indennità giornaliera stabilita al n. 3 dell'articolo 9.

« Nel caso in cui l'operaio muoia prima della scadenza di due anni si liquideranno le indennità in base al primo giudizio, o alla revisione, se avrà avuto luogo, (il resto identico) ».

Nota come identica proposta sia già stata fatta dalla Giunta parlamentare del 1896, e come essa tende a rendere praticamente efficace il diritto dell'Istituto assicuratore di chiedere la revisione del giudizio sulla inabilità dell'operaio.

FERRERO DI CAMBIANO, relatore, prega l'onorevole Chimirri di non insistere.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura e commercio, nota che col sistema proposto dall'onorevole Chimirri l'indennità verrebbe assorbita dagli assegni giornalieri pagati durante il biennio.

Prega la Camera di approvare l'articolo così come è stato proposto.

CHIMIRRI, pur convinto dell'opportunità del suo emendamento, non vi insiste.

(Approvansi gli articoli dall'11 al 16 inclusivamente).

FARINA EMILIO, sull'articolo 17, domanda al ministro che col regolamento si cerchi di favorire, quanto più sarà possibile, la costituzione di Sindacati di associazione mutua.

DE NAVA si associa alla raccomandazione dell'onorevole Farina, notando che coloro che esercitano industrie poco pericolose, avranno il più grande interesse di costituire codesti sindacati.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura e commercio, e FERRERO DI CAMBIANO, relatore, riconoscono l'opportunità della raccomandazione fatta dai preopinanti e assicurano che ne sarà tenuto il debito conto.

(Approvasi l'articolo 17).

NOFRI, a nome anche degli onorevoli Bissolati, Costa Andrea, Berenini, Agnini e Pescetti, propone un emendamento al primo comma dell'articolo 17, nel senso di far salvi i diritti dei ferrovieri, entrati in servizio dal 1896 in poi, che non sono inscritti nelle attuali Casse di pensioni e di soccorso.

Reputa indispensabile, non sapendosi ancora quali saranno le disposizioni che regolano le nuove casse di previdenza e quali i diritti che si concederanno agli inscritti alle medesime.

Spera che almeno il Governo vorrà fare delle dichiarazioni rassicuranti.

COCCO-ORTU, ministro d'agricoltura e commercio, osserva che in ogni caso la legge attuale rappresenta un vantaggio pei ferrovieri, e non pregiudica punto gli eventuali vantaggi, che essi potranno attendersi dalla creazione delle nuove Casse di previdenza.

NOFRI ritira l'emendamento.

(Approvansi gli articoli dal 17 al 21 inclusivamente).

PRESIDENTE annunzia che la Giunta per le elezioni ha presentato la relazione sulla elezione contestata del Collegio di Cerreto Sannita. Sarà discussa martedì.

Annuncia che l'onorevole Conti ha presentato una proposta di legge.

La seduta termina alle 18.

NOTIZIE PARLAMENTARI

Per domani, 12 marzo, alle ore 11 sono convocati gli Uffici IV, VI e VII per discutere e nominare rispettivamente il proprio commissario sui seguenti oggetti, e cioè:

a) Sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il deputato Garavetti (responsabilità civile per diffamazione a mezzo della stampa) (n. 247);

b) Sul disegno di legge per il matrimonio degli ufficiali del Corpo delle guardie di finanza (n. 261);

c) Sulla proposta di legge « Aggregazione dei Comuni di Solarussa, Zerfalia e Siamaggiore alla Pretura di Oristano (n. 242) (d'iniziativa del deputato Carboni-Boj).

Per domani, 12 marzo, sono convocate le seguenti Commissioni:

Alle ore 10.30 la Commissione incaricata di riferire sui disegni di legge d'iniziativa del Governo e sulla proposta di legge d'iniziativa del deputato Pantano ed altri per provvedimenti nei riguardi dell'emigrazione (nn. 141, 204 e 244).

Alle ore 14.30 la Commissione per l'esame del disegno di legge « Modificazioni ed aggiunte alle leggi vigenti sulla bonificazione delle paludi e dei terreni paludosi (230). (Urgenza) ».

Alle ore 16 la Commissione per l'esame del disegno di legge « Convenzione col Municipio di Napoli per permuta di immobili allo scopo d'isolare il Mastio Angioino del Castelnuovo in detta città (215) »; ed infine la Commissione incaricata di riferire sulla proposta d'iniziativa dei deputati Paganini e Pascolato « Aggregazione del Comune di Selva Bellunese al Mandamento di Agordo (238) ».

La Commissione per l'esame del disegno di legge « Costituzione del Comune autonomo dei Bagni di Montecatini (149-*bis*) » si è oggi costituita, ed ha nominato presidente l'onorevole Farina Emilio e segretario l'onorevole Vagliasindi.

DIARIO ESTERO

Gli ultimi dispacci da Washington e da Nuova York, ai giornali inglesi, dicono che nei circoli governativi degli Stati Uniti non si crede probabile lo scoppio di una guerra colla Spagna. Il Presidente, Mac-Kinley, è deciso di adoperarsi in favore del mantenimento della pace, assai più di quanto si possa apprendere dai giornali americani. Anche gli altri membri del Governo degli Stati Uniti sono assolutamente favorevoli alla pace.

Un Segretario di Stato che fu intervistato da un redattore dell'*Evening Post* di Nuova York, dichiarò che il Governo è ben lungi dall'idea di voler provocare una guerra. Se ha chiesto ora un credito di cinquanta milioni di dollari per armamenti, lo fece soltanto per non essere costretto più tardi a spandere, dato il caso dello scoppio della guerra, parecchie centinaia di milioni.

Gli Stati Uniti, aggiungono i dispacci stessi, proseguono però alacremente gli armamenti, e fino ad ora sono state già organizzate delle squadre volanti e furono corazzati parecchi piroscafi mercantili.

***

L'ufficioso *Novoje Wremja* di Pietroburgo dice che gli Stati Uniti non hanno nessuna seria ragione di dichiarare la guerra alla Spagna, guerra che sarebbe contraria al desiderio di tutti i Governi europei.

« Conviene sperare, aggiunge il *Wremja*, che il sig. Mac-Kinley e i suoi Ministri comprenderanno gli inconvenienti per l'America di questa disapprovazione unanime dell'Europa e non si lasceranno trascinare dalle istigazioni bellicose degli speculatori e dei giuocatori di Borsa.

« Nessuno ha il diritto di inframettersi in un affare puramente interno della Spagna quale è la repressione dell'insurrezione cubana, specie dopo le larghe concessioni fatte ai cubani dal Governo spagnuolo ».

***

Il *Journal des Débas* pubblica il seguente telegramma da Londra, 9 marzo:

Si dice non essere certo che il prestito chinese venga emesso; che un articolo del contratto stipulato stabilisce che, in caso di complicazioni politiche, il prestito può essere annullato; che le esigenze formulate dalla Russia possono essere considerate come una delle eventualità contemplate da questo articolo e che, così stando le cose, i banchieri possono rinunciare a fare il prestito.

Se il prestito si fa, può essere che l'Inghilterra e la Germania, nell'interesse dei concessionari e riconoscendo l'obbligo morale che loro incombe, operino di concerto a Pechino; se il prestito non si fa, è possibile che un'altra combinazione si effettui. La combinazione sarebbe questa:

La China ed il Giappone, auspice l'Inghilterra, si unirebbero per resistere insieme alle esigenze della Russia e, se questa combinazione si realizzasse, si farebbe molto assegnamento, a Londra, sull'appoggio degli Stati Uniti. In questa ipotesi, si crede qui che questa quadruplice alleanza sarebbe onnipossente nell'Estremo Oriente.

Ma non si dissimula nei circoli politici che, per rendere possibile questo aggruppamento, bisognerebbe che il governo di Pechino manifestasse fermezza e senso politico, ciò che gli fa assolutamente difetto, mentre, in questo momento, l'influenza russa e quella del partito russo al Tsong-li-Yamen sono troppo potenti perchè si possa sperare qualche cosa da Pechino.

***

Il *Figaro* di Parigi, parlando delle relazioni tra Francia e Inghilterra dice che il sig. Chamberlain è il vero nemico dei francesi, quegli che, nel ministero Salisbury, coglie tutti i pretesti per turbare l'armonia franco-inglese, e per aggravare le controversie esistenti tra i due paesi.

« Il sig. Chamberlain, dice il *Figaro*, non è un volgare ambizioso il quale tenga il potere accidentalmente; egli conta numerosi amici in tutte le classi sociali, in alto e in basso; egli è il rappresentante, per eccellenza, di quell'Inghilterra che agogna a dominare, essa sola, sui mari, distruggendo anzi tutto l'influenza francese; umile ed ossequioso colla Germania esso è imperioso e brutale colla Francia.

« Lo spirito di lord Salisbury è tollerante, equo, profondamente convinto della necessità di concorrere lealmente al mantenimento della pace. La sua forte intelligenza, il suo patriottismo elevato impongono il rispetto e quando egli ha

parlato, nessuno osa, finora, proclamare la rivolta. Ma lord Salisbury non è eterno e sarebbe una dura prova, segnatamente per la Francia, se mai la direzione generale della potenza inglese passasse dalle sue mani in quelle del sig. Chamberlain. »

***

Si telegrafa da Costantinopoli ai giornali austriaci che, in una conferenza degli ambasciatori, tenutasi il 9 corrente, fu deciso di inviare alla Porta una Nota identica esigendo che vengano rifusi ai sudditi stranieri i danni da loro sofferti durante i saccheggi che seguirono i moti contro gli Armeni a Costantinopoli, nell'anno 1896. Gli ambasciatori chiedono che il risarcimento venga effettuato con i fondi dell'indennità di guerra che verrà pagata dalla Grecia.

La *Frankfürter Zeitung* ha da Costantinopoli sullo stesso argomento:

La somma che verrà chiesta quale risarcimento per i danni arrecati ai sudditi esteri, ascenderà complessivamente a circa 80 mila lire sterline. In questa somma non sono compresi i danni arrecati ai sudditi greci per i quali il Ministro di Grecia, Principe Maurocordato, presenterà più tardi domanda di risarcimento.

NOTIZIE VARIE

ITALIA

La conferenza sull'ascensione del Monte Sant'Elia. — Nel pomeriggio di ieri il prof. De Filippi tenne l'annunciata conferenza alla quale la nostra *Società Geografica* aveva invitato il fiore della cittadinanza romana. La vasta sala del Collegio Romano era angusta al numeroso pubblico.

V'intervenne S. M. la Regina.

Il Presidente della *Società Geografica*, marchese Doria, presentando il conferenziere disse brevemente la storia delle prime esplorazioni della regione dell'Alaska, ultimo lembo settentrionale del continente americano, sul Pacifico, esplorazioni intrepidamente e brillantemente conchiuse con quella del Duca degli Abruzzi che primo fece sventolare sulle ardue conquistate vette del Monte Sant'Elia la bandiera d'Italia.

Il prof. De Filippi prese quindi a descrivere, nei più interessanti particolari, le vicende, le difficoltà, i pericoli felicemente superati dell'ascensione, illustrando e commentando le sue parole con grandi proiezioni, le quali riproducevano man mano le fasi della spedizione presentando i meravigliosi panorami di quei campi di ghiaccio che gli arditi alpinisti, duce il Principe, calpestavano e superavano. La chiusa della conferenza che annunziava la carovana pervenuta sulla vetta del monte, e la proiezione che riproduceva i personaggi della straordinaria scena, fu salutata da vivissimi applausi.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 12 marzo, a lire 105,58.

Gli studenti tedeschi a Napoli. — Gli studenti tedeschi hanno visitato, stamane, l'Università, ove furono ricevuti e salutati dal rettore, dai professori e da numerosi studenti. Quindi, con treno speciale, accompagnati da oltre 200 studenti di quella Università, sono partiti per Pompei.

Necrologio. — È morto in Genova, sua città natale, nell'età di 95 anni, il marchese Domenico Pareto, decano dei diplomatici italiani. Appartenne alla Camera subalpina durante la VI legislatura, come rappresentante di Rivarolo Ligure. Fu inviato straordinario e Ministro plenipotenziario all'estero. Nel 1848, come Ministro plenipotenziario a Roma, condusse le pratiche per un concordato colla Santa Sede, proposto dal Ministro Sclopis. Era della stessa famiglia di Damaso Pareto, altro benemerito della Patria, e di quel Lorenzo Pareto che fu lustro e onore di Genova e morì fra il compianto generale nel 1865.

Treno di lusso Berlino-Roma. — Il *Corriere* ha da Berlino: « Il treno di lusso Berlino-Venezia-Milano via Brennero, ha destata l'emulazione dei concorrenti via Gottardo, e dopo lunghe trattative condotte dalla direzione delle ferrovie wurtemberghesi, le strade ferrate cointeressate sono giunte ad un accordo e ad un orario che andrà in vigore col 1° maggio.

In partenza da Berlino esso sarà il seguente:

Berlino partenza 20,22 — Stoccarda arr. 9; partenza 9,10 — Zurigo arr. 14,45 — Milano arr. 18,20.

Il treno viceversa avrà il seguente orario:

Milano partenza 7,30 — Zurigo arr. 13,20 — Stoccolma arr. 21 — Berlino arr. 9,20.

Tanto in linea discendente, quanto ascendente il percorso si farà dunque in 26 ore meno pochi minuti ».

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

VIENNA, 11 — In seguito allo stato favorevole dell'Arciduchessa Stefania, è cessata la pubblicazione del bollettino medico.

VILLACH, 11 — Stamane, alle ore tre, vi fu, presso Judenburg, uno scontro fra un treno che trasportava operai italiani ed un treno vuoto. Due conduttori e tre operai italiani rimasero gravemente feriti.

BUDAPEST, 11 — Vi fu un duello fra il capo superiore del Comitato, Szalavszky, ed il deputato Ivanka. Szalavszky rimase ferito ad un ginocchio.

COSTANTINOPOLI, 11 — Tutti i Redifs sono stati mandati in congedo, causa le malattie che infieriscono.

Circa 36,000 di essi ricevettero però ordine di presentarsi nuovamente sotto le armi nella primavera prossima.

Le truppe della Macedonia, composte di 36 battaglioni di fanteria e di 8 batterie d'artiglieria, in occasione degli ultimi avvenimenti di Djakova e di Kotchana, sono state rinforzate di 14 battaglioni e di 2 batterie dell'esercito di operazione: esse non ricevettero però, dopo tale epoca, ulteriori rinforzi.

Il numero dei reggimenti di *Hamidiè* Curdi è attualmente di 58. Tre reggimenti sono ancora in formazione.

PORTSMOUTH, 11 — La Regina Vittoria è partita alle 11,30 ant. per Nizza.

VIENNA, 11. — I giornali hanno da Trento che il generale Baratieri è caduto gravemente malato.

RIO-JANEIRO, 11. — Il Presidente della Repubblica presiedette un Consiglio straordinario dei Ministri, nel quale furono esaminate la situazione finanziaria in seguito al ribasso del cambio e l'attitudine del Club militare, attitudine che provocò la voce di una prossima rivoluzione.

Furono inflitti quattro giorni di arresti al generale Moura, Presidente del Club militare, per disobbedienza agli ordini del Governo.

Regna calma completa.

CANEA, 11. — Di fronte alle difficoltà di stabilire tribunali internazionali in tutte le località che si trovano sotto la protezione delle Potenze, gli ammiragli decisero di estendere la giurisdizione della Commissione militare, sedente a Canea, a tutta l'isola.

CHERBOURG, 11. — La Regina d'Inghilterra è qui giunta nel pomeriggio.

SASSARI, 11. — A Fonni, nel Circondario di Nuoro, il maresciallo Doria ed il carabiniere Mao, dopo uno scontro terminato con una lotta corpo a corpo, uccisero il latitante Piras, rimanendo gravemente feriti.

PARIGI, 12. — Le persone designate a comporre il giurì d'onore per decidere circa il rifiuto del tenente-colonnello Picquart di battersi col maggiore Esterhazy, dichiararono che non sia più il caso della costituzione del giurì.

PECHINO, 12. — Il Ministro inglese protestò contro la cessione di Port-Arthur alla Russia.

SHANGHAI, 12. — Si ha da Manilla che gl'insorti s'impadronirono di Aparri e Camarag.

LONDRA, 12. — Il *Times* ha da Shanghai: Si teme che i telegrafisti inglesi di Bolinao, siano prigionieri degli insorti filippini. Un incrociatore inglese è partito per Manilla.

Il *Daily Chronicle* ha da Hong-Kong: È possibile che il governo imperiale venga trasferito a Chan-si. Ciò porterebbe probabilmente l'avvenimento al trono di una nuova Dinastia nella China Centrale, con capitale a Nan-King.

Lo *Standard* dice che, se fosse esatta la voce che, in seguito alle proteste fatte presso la China dal Ministro inglese a Pechino contro la cessione di Port-Arthur, la Russia abbia risposto coll'aumento del credito nel bilancio per la marina, le dichiarazioni fatte dal Governo russo a quello inglese diverrebbero meno tranquillanti.

Lo *Standard* soggiunge: La situazione si fa grave Si avvicina il momento in cui dovremo appianare le divergenze mediante la forza.

VIENNA, 12. — I giornali pubblicano un dispaccio da Bolzano, secondo il quale il generale Baratieri è bensì sofferente, ma il suo stato non presenta alcuna gravità.

MADRID, 12. — Numerosi manifesti furono affissi per la città e raccomandano le candidature nazionali dei generali Borrero e Segura.

I giornali repubblicani e quelli carlisti dichiarano che le appoggeranno.

MANILLA, 12. — La guarnigione di Bolinao, che era stata bloccata dagl'insorti, venne soccorsa da una nave e liberata dopo eroica resistenza.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 11 marzo 1898

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì 752 81
Umidità relativa a mezzodì 71
Vento a mezzodì . . . . Nord debolissimo.
Cielo . . . . piovoso.
Termometro centigrado . . . . Massimo 11,°8. Minimo 9,°7.
Pioggia in 24 ore: mm. 5.5

11 marzo 1898:

In Europa pressione a 772 Mosca, Lemberg, Charkow, a 755 Barcellona, Sassari, Cagliari.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato al N, diminuito al S e centro fino a 6 mm.; temperatura abbassata quasi ovunque; pioggie.

Stamane: cielo generalmente coperto o nuvoloso; pioggia al S.

Barometro: 762 Milano, Modena, Venezia; 760 Alessandria, Aquila, Lecce; 765 Sassari, Cagliari.

[illegible] coperto con pioggie; qualche nevicata.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA

Roma, 11 marzo 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 8	STATO DEL MARE ore 8	Temperatura Massima	Temperatura Minima
			nelle 24 ore preceden	
Porto Maurizio	sereno	calmo	19 0	10 0
Genova	coperto	calmo	15 5	8 5
Massa Carrara	1/4 coperto	calmo	18 9	6 9
Cuneo	coperto	—	6 5	3 6
Torino	coperto	—	10 2	4 8
Alessandria	3/4 coperto	—	13 0	5 5
Novara	3/4 coperto	—	12 6	5 0
Domodossola	coperto	—	13 3	5 3
Pavia	coperto	—	12 0	3 4
Milano	coperto	—	12 0	4 3
Sondrio	coperto	—	13 7	6 3
Bergamo	coperto	—	7 0	2 3
Brescia	coperto	—	9 5	4 0
Cremona	coperto	—	11 1	3 8
Mantova	coperto	—	9 6	3 0
Verona	coperto	—	12 0	3 0
Belluno	coperto	—	8 6	1 6
Udine	1/2 coperto	—	8 4	1 0
Treviso	1/2 coperto	—	10 0	2 7
Venezia	sereno	calmo	8 1	1 7
Padova	sereno	—	9 2	2 0
Rovigo	1/4 coperto	—	9 7	0 7
Piacenza	coperto	—	10 9	3 2
Parma	3/4 coperto	—	10 5	3 3
Reggio Emilia	coperto	—	10 5	3 0
Modena	coperto	—	10 3	2 1
Ferrara	1/2 coperto	—	9 3	1 2
Bologna	1/4 coperto	—	8 1	1 8
Ravenna	3/4 coperto	—	12 2	5 8
Forlì	1/4 coperto	—	11 0	8 4
Pesaro	1/4 coperto	mosso	12 0	7 5
Ancona	3/4 coperto	calmo	13 3	8 2
Urbino	coperto	—	9 7	3 2
Macerata	—	—	—	—
Ascoli Piceno	coperto	—	12 5	7 8
Perugia	3/4 coperto	—	12 4	4 0
Camerino	coperto	—	9 0	2 8
Lucca	3/4 coperto	—	17 5	—
Pisa	coperto	—	18 0	6 5
Livorno	3/4 coperto	mosso	16 1	7 5
Firenze	coperto	—	15 2	7 4
Arezzo	1/2 coperto	—	14 2	5 4
Siena	3/4 coperto	—	13 7	4 2
Grosseto	sereno	—	18 1	7 2
Roma	coperto	—	17 0	9 7
Teramo	3/4 coperto	—	11 3	5 4
Chieti	coperto	—	11 1	1 0
Aquila	coperto	—	14 5	3 1
Agnone	—	—	—	—
Foggia	coperto	—	15 5	4 0
Bari	coperto	calmo	12 [illegible]	2 4
Lecce	piovoso	—	14 2	7 3
Caserta	coperto	—	16 9	8 9
Napoli	coperto	calmo	16 5	8 7
Benevento	coperto	—	15 5	6 4
Avellino	coperto	—	14 0	5 2
Salerno	coperto	—	11 4	1 0
Potenza	coperto	—	11 0	— 1 2
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	—	2 0
Reggio Calabria	coperto	legg. mosso	17 4	12 0
Trapani	1/4 coperto	calmo	19 5	10 5
Palermo	1/4 coperto	calmo	18 1	7 4
Porto Empedocle	coperto	legg. mosso	17 0	8 0
Caltanissetta	coperto	—	13 0	6 4
Messina	3/4 coperto	legg. mosso	16 8	12 0
[illegible]	piovoso	[illegible]	18 [illegible]	8 6
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] 0	[illegible] 0
Cagliari	1/2 coperto	calmo	16 0	6 0
Sassari	piovoso	—	15 0	7 0

Direttore: Avv. Giovanni Piacentini. Tipografia delle Mantellate *Gerente responsabile:* Tumino Raffaele.